

(N. 2666)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 30 ottobre 1952

(V. Stampato N. 520-201) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 15 NOVEMBRE 1952

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, concernente aumento della misura degli assegni di imbarco per il personale della marina militare.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 24 gennaio 1948, n. 196, è ratificato con le seguenti modificazioni:

Art. 11. — *È sostituito dal seguente:*

« I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 44 del citato regolamento sono sostituiti dai seguenti:

1°) alle mense di bordo sulle navi armate ed in riserva e, nei casi previsti dall'articolo 38, n. 1, su quelle in disponibilità o allestimento, è assegnato il seguente personale borghese di servizio, oltre gli attendenti militari di cucina e di mensa previsti dal regolamento per il servizio a bordo delle navi della marina militare:

Mensa Ammiraglio:

se ammiraglio d'armata o ammiraglio di squadra: 2 cuochi, 2 domestici;
se ammiraglio di divisione o contrammiraglio: 1 cuoco, 1 domestico.

Mensa Comandante di nave:

1 cuoco, 1 domestico.

Mensa Ufficiali:

con 20 commensali o meno: 1 cuoco, 1 domestico;
con più di 20 o meno di 40 commensali: 2 cuochi, 2 domestici;
con 40 o più commensali: 3 cuochi, 3 domestici.

Mensa unica Sottufficiali:

sulle unità di dislocamento non inferiore alle 5.000 tonnellate: fino a 50 commensali: 1 cuoco;
oltre 50 commensali: 2 cuochi, 1 domestico.

Mensa Sottufficiali:

sulle unità di dislocamento inferiore alle 5.000 tonnellate: da 5 fino a 25 commensali: 1 marinaio con funzioni di cuoco; oltre 25 commensali: 2 marinai con funzioni di cuoco;

2°) alle mense ufficiali dei cacciatorpediniere, torpediniere, avvisi scorta, corvette, sommergibili e cacciasommergibili, in luogo dei cuochi e dei domestici borghesi, sono assegnati marinai con funzioni di cuoco e di domestico nella misura di 1 cuoco e di 1 domestico per i cacciatorpediniere, e di 1 cuoco per le altre unità, senza speciale aumento delle relative tabelle di equipaggiamento. Il Ministero può, però, autorizzare per i cacciatorpediniere l'imbarco di un cuoco e di un domestico borghesi, e, per le torpediniere, gli avvisi scorta e le corvette l'imbarco di 1 cuoco borghese ».

È aggiunto il seguente articolo 12-bis :

« All'articolo 46 del citato regolamento è aggiunto il seguente paragrafo:

3°) il Ministero può autorizzare l'assegnazione di 1 cuoco borghese per le mense equipaggi aventi almeno 70 partecipanti e l'assegnazione di 2 cuochi borghesi per le mense equipaggio aventi 300 o più partecipanti.

Qualora venga esercitata la facoltà di cui sopra, per ogni cuoco borghese assegnato alle mense equipaggio verrà corrispondentemente ridotto il numero dei cuochi militari di cui al precedente paragrafo 2°) ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO

24 GENNAIO 1948, N. 196

Aumento della misura degli assegni di imbarco per il personale della Marina militare.

Art. 1.

Al « Regolamento sugli assegni di imbarco al personale della Marina », approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, sono apportate le modifiche di cui ai successivi articoli.

Art. 2.

I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 14 sono sostituiti dai seguenti:

« 2. L'assegno miglioramento vitto ordinario spetta a tutti i militari imbarcati e al personale borghese delle mense di bordo.

È sempre ed esclusivamente dovuto alle mense, per le sole giornate di effettiva presenza del personale a bordo, senza eccezione di sorta.

Pertanto non è dovuto a chi per qualsiasi motivo percepisce la razione in contanti alla mano ».

« 3. L'assegno di miglioramento vitto spettante alle mense di bordo deve essere erogato esclusivamente per provvedere all'acquisto di generi alimentari, aromi, condimenti e bevande per integrazione della razione alimentare giornaliera ».

Art. 3.

Il paragrafo 1° dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« 1. L'assegno per miglioramento vitto speciale è dovuto, per ciascun partecipante alla mensa equipaggio, nelle ricorrenze solenni e nei giorni di gala stabiliti dal Regolamento di disciplina, in misura pari al 50 per cento dell'assegno normale di miglioramento vitto previsto per i militari imbarcati ».

Art. 4.

All'articolo 18 è aggiunto il seguente paragrafo:

« 3. Gli assegni di cui al paragrafo 1 del presente articolo spettano anche agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su unità della Marina militare con incarichi previsti dalle tabelle di equipaggiamento ».

Art. 5.

I paragrafi 1 e 3 dell'articolo 23 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Allo scopo di provvedere alla corresponsione di compensi per incarichi speciali disimpegnati da sottocapi e comuni, è stabilito sulle navi di qualsiasi tipo un assegno collettivo da calcolarsi in ragione di lire 1,80 giornaliera, per ogni individuo dell'equipaggio previsto dalla tabella con cui la nave è equipaggiata (numero complessivo dei sottufficiali, sottocapi e comuni). La misura di lire 1,80 è la stessa in tutte le posizioni amministrative delle navi ».

« 3. La distribuzione dell'assegno è effettuata in base a proposta del comandante in 2° o ufficiale in 2°, approvata dal comandante di bordo.

La quota individuale non deve in ogni caso superare le lire 300 mensili nelle posizioni di armamento e di riserva e lire 200 in quella di disponibilità.

Quando gli assegni sono aumentati in base all'articolo 5, tale limite è elevato in proporzione agli aumenti stessi ».

Art. 6.

Il testo dell'articolo 24 è così modificato:

« 1. Sulle navi adibite al trasporto di derrate o materiali (esclusi il carbone e la nafta), spetta al personale del C.E.M.M. che ha direttamente preso parte all'imbarco, allo stivamento o allo sbarco del materiale, una retribuzione collettiva di lire 18 per tonnellata o frazione di tonnellata imbarcata, stivata o sbarcata.

La ripartizione dell'assegno deve essere fatta in base ad elenco nominativo degli aventi diritto approvato dal comandante in 2° od ufficiale in 2°, tenendo presente l'effettivo lavoro compiuto ».

« 2. È pure dovuta la retribuzione collettiva da distribuire tra i militari che prendono parte ai lavori nel modo indicato al n. 1, e nella misura seguente per le operazioni di imbarco, sbarco e stivaggio di carbone eseguite dal personale militare:

a) nel caso di solo imbarco o solo sbarco lire 22,50 per ogni tonnellata imbarcata oppure sbarcata;

b) nel caso di solo stivaggio nei carbonili di movimento fra i vari carbonili della nave lire 14,40 per ogni tonnellata;

c) nel caso di imbarco e stivaggio nei carbonili di estrazione del carbone dai carbonili e sbarco lire 30 per ogni tonnellata di carbone imbarcato e stivato, oppure estratto e sbarcato;

d) nel caso di trasporto dai depositi a terra sulle barche, imbarco sulla nave e stivaggio, o di estrazione dai carbonili di bordo, sbarco e trasporto ai depositi a terra spettano in complesso per le tre operazioni lire 45 per tonnellata.

Il pagamento del compenso predetto è effettuato con le stesse norme stabilite dal n. 1 per l'imbarco, stivamento e sbarco dei materiali, avvertendo che nei documenti di spesa bisogna sempre specificare la specie del lavoro compiuto ».

« 3. Al personale del C.E.M.M. che su di una nave requisita o noleggiata, o comunque impiegata a scopi militari adibita al trasporto di carbone e di qualsiasi materiale, concorre alle operazioni di imbarco, stivamento e scarico eseguito dal personale della stessa nave o di una impresa, spettano i seguenti soprassoldi giornalieri, da conteggiarsi nel foglio assegni:

Sottufficiali	Lt. 22,50
Sottocapi e comuni	» 18,—

Il diritto a percepire tale soprassoldo esclude quello dei compensi di cui ai numeri 1 e 2 del presente articolo nonché quello previsto dalla tabella G, n. 3 ».

Art. 7.

Il paragrafo 1 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

« 1. Al personale infermiere o di altre categorie che provvede alle pratiche sanitarie per la profilassi antivenerea è concesso un asse-

gno collettivo, nella misura mensile sotto specificata:

navi con equipaggio superiore a 140 militari lire 180;

navi con equipaggio da 50 o 140 militari, lire 90 ».

Art. 8.

Il paragrafo 1 dell'articolo 26 è sostituito dal seguente:

« Ai ranci della mensa equipaggio che si distinguono per assetto, ordine e pulizia sono concesse a titolo di premio gli assegni mensili qui sotto specificati, da ripartire fra i componenti del rancio stesso:

navi con 60 ranci ed oltre: un premio di lire 180, un premio di lire 150, un premio di lire 120;

navi con ranci da 59 a 40: un premio di lire 150, un premio di lire 120;

navi con ranci da 39 a 10: un premio di lire 150.

navi con ranci da 9 a 2: un premio di lire 120;

navi con un rancio: un premio di lire 75 ».

Art. 9.

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 28 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Sulle navi ove si svolgono, per disposizioni del Ministero o delle autorità da esso delegate, scuole professionali o corsi speciali per l'istruzione dei militari del C.E.M.M., è stabilito per ciascun allievo di qualsiasi corso un assegno giornaliero di lire 1,20 col quale provvede all'acquisto di tutto il materiale scolastico occorrente (cartelloni, penne, inchiostro, carta, calamai, matite e simili) ».

« 2. Quando l'istruzione degli analfabeti non ha luogo collettivamente, all'inizio della preparazione di ogni singolo allievo il comando è autorizzato a provvedere all'acquisto della cancelleria occorrente per tutta la durata del periodo d'istruzione nel limite di lire 75 per ogni allievo ».

Art. 10.

I paragrafi 1 e 2 dell'articolo 42 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. Le Commissioni e le Deputazioni del Senato e della Camera dei deputati, i Ministri

Segretari di Stato ed i Sottosegretari di Stato di passaggio su navi dello Stato partecipano alla mensa dell'autorità più elevata in grado e questa mensa riceve dalla cassa di bordo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per essi. È in facoltà del Ministero di ordinare che sia fatto uguale trattamento anche per gli altri grandi dignitari dello Stato, qualora ciò sia giudicato opportuno ».

« 2. I Senatori, i Deputati e i Ministri di Stato di passaggio partecipano alla mensa dell'autorità più elevata in grado, cui si corrisponde la quota individuale di trattamento tavola e razione viveri stabilita per la mensa stessa ».

Art. 11.

Il paragrafo 2 dell'articolo 44 è sostituito dal seguente :

« 2. Alle mense ufficiali dei cacciatorpediniere, torpediniere, sommergibili e cacciasommergibili, in luogo dei cuochi e dei domestici borghesi, sono assegnati marinai funzionanti da cuoco o da domestico nella misura di un cuoco e di un domestico per i cacciatorpediniere e di un cuoco per le altre unità minori, senza speciale aumento delle relative tabelle di equipaggiamento. Il Ministro, però, può autorizzare per i cacciatorpediniere e le torpediniere l'imbarco di un cuoco borghese ».

Art. 12.

I paragrafi 1 e 3 dell'articolo 45 sono sostituiti dai seguenti :

« 1. I cuochi e i domestici borghesi assegnati alle mense di bordo in conformità del precedente articolo, sono salariati dalla Marina militare. Ad essi oltre la razione viveri e l'assegno miglioramento vitto, spettano la mercede

per le giornate di effettiva presenza a bordo e gli altri assegni accessori nella misura fissata dal Ministero per i propri salariati secondo le disposizioni che ne regolano il trattamento economico ».

« 3. Le mense degli ufficiali ammiragli, dei comandanti di nave e degli ufficiali retribuiscono gli attendenti militari di mensa e di cucina con un soprassoldo giornaliero di lire 6 a carico degli assegni di vitto dovuti alle mense stesse. Gli attendenti di mensa e di cucina dei sottufficiali ricevono un compenso di lire 4 a carico dell'assegno per compensi facoltativi di cui all'articolo 23 ».

Art. 13.

Il decreto luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 61, è abrogato.

Le tabelle *A, B, C, D, F, G, H, I, L, M* annesse al predetto decreto luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 61 e la tabella *E* allegata al regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, sono sostituite dalle corrispondenti tabelle, viste e sottoscritte dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per la difesa, allegate al presente decreto.

Art. 14.

Tutti gli assegni di cui al presente decreto non sono soggetti alle riduzioni di cui ai regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561.

Art. 15.

Il presente decreto ha effetto dal 16 aprile 1947 ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».